



N. 5525/17 R.G.N.R. - n.700/21 R.G.I.P. - N. 638/23 SENTENZA

N. \_\_\_\_\_ R. Gen App.

Udienza del 26/05/2023

Motivazione contestuale

Il Cancelliere

not. estr. sent.

il \_\_\_\_\_

esecutiva il \_\_\_\_\_

Redatta scheda il  
\_\_\_\_\_

## TRIBUNALE DI CATANIA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P.

REPUBBLICA ITALIANA

*IN NOME DEL POPOLO ITALIANO*

Il G.U.P., dott. Sebastiano Fabio Di Giacomo Barbagallo - con l'intervento del Pubblico Ministero, dott.ssa Lina Trovato - ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale a carico di:

- 1) [REDACTED], nato in Nigeria, il [REDACTED] attualmente detenuto, per questa causa, presso la Casa circondariale di Catania Piazza Lanza - presente - difesa di fiducia dall'Avv. Rosa Emanuela Lo Faro del Foro di Catania.
- 2) [REDACTED] nata in Nigeria, il [REDACTED] attualmente detenuta, per questa causa, presso la Casa circondariale di Catania Piazza Lanza - presente - difesa di fiducia dall'Avv. Rosa Emanuela Lo Faro del Foro di Catania.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Premesso che in data 20 ottobre 2020 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania ha richiesto il rinvio a giudizio di n. 14 soggetti di nazionalità nigeriana, tra i quali vi erano ricompresi gli odierni imputati che - quantunque entrambi residenti in San Benedetto del Tronto, Via Mario Curzi, n. 24 - venivano, poi, dichiarati irreperibili, con conseguente separazione della loro posizione e sospensione del procedimento a loro carico ai sensi dell'allora vigente 420 *quater c.p.p..*

Successivamente, entrambi venivano rintracciati in Germania e tratti in arresto in esecuzione del M.A.E., rispettivamente, [REDACTED]

gennaio 2023, per essere, infine, consegnati all'Italia, lì dove venivano sottoposti alla misura cautelare della custodia in carcere la prima il giorno 01 marzo 2023 e l'altro il 2 marzo 2023.

In questa sede, quindi, si procede nei loro confronti per i reati di cui ai capi 16) e 17) della richiesta di rinvio a giudizio e, segnatamente:

16) in concorso con [REDACTED]

separatamente giudicati: "in ordine al delitto previsto e punito dagli artt. 110, 81 cpv., 604 comma 1, 602 ter c.1 lett. a, b e c e 61 bis c.p. perché, in concorso con il padre di [REDACTED] con tale Tunde e altri soggetti allo stato non identificati sedenti in Nigeria e in Libia, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi: mediante minaccia attuata attraverso la realizzazione del rito religioso-esoterico del voodoo (foriero di morte ed altre disgrazie in caso di inadempimento degli obblighi con esso assunti); mediante approfittamento della peculiare situazione di vulnerabilità e di necessità (derivanti dal sesso femminile, dalla minore età, dalla qualità di minore straniera non accompagnata, dalle condizioni di estrema povertà, dalla non conoscenza della lingua italiana, dal basso livello di istruzione); dopo l'avvenuto reclutamento e trasporto della vittima ad opera dei corrieri in Nigeria e Libia, introducevano nel territorio dello Stato tale [REDACTED] (non meglio identificata) al fine di costringerla o, comunque, di indurla a prestazioni sessuali tali da importarne lo sfruttamento e la immettevano poi nel circuito della prostituzione su strada. In particolare, i coniugi [REDACTED] finanziavano l'intera operazione economica e si appropriavano dei guadagni della vittima [REDACTED] organizzava il viaggio della vittima, coadiuvando i predetti coniugi nella fase del trasferimento dalla Nigeria all'Italia (curando i rapporti con gli smugglers libici ed, inoltre, all'arrivo in Italia della vittima, oltre a dare loro consigli e indicazioni per la gestione della contabilità della vittima, metteva in contatto i predetti coniugi [REDACTED] (tra l'altro incaricato del prelievo della giovane e, comunque, agendo con contributo di agevolazione e rafforzativo), con la [REDACTED] cui veniva affidata la gestione finale completa della giovane (ospitalità, individuazione postazione lavorativa, controllo della prostituzione, forniture di abiti, preservativi, etc), la riscossione dei guadagni (anche facendosi coadiuvare da [REDACTED] nella gestione della vittima allorché la [REDACTED] i recava in Nigeria) ed trasferimento dei guadagni ai coniugi [REDACTED] o al padre di [REDACTED]



[REDACTED] Con le aggravanti di aver agito al fine di sfruttare la prostituzione ed esponendo la persona offesa ad un grave pericolo per la vita e l'integrità fisica (precisamente facendole attraversare il continente di origine sotto il controllo di criminali che la sottoponevano a privazioni di ogni genere e a diverse forme di violenza, ed, infine, la facevano giungere in Italia via mare a bordo di imbarcazioni occupate da moltissimi migranti esponendole ad un altissimo rischio di naufragio). Con l'ulteriore aggravante di aver contribuito alla commissione del reato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno stato. In luogo impreciso (non essendo noto il luogo di sbarco della giovane) da epoca antecedente e prossima al 6 maggio 2017 ad oggi perdurante (competenza in Catania determinata ex artt. 12 e 16 c.p.p. in relazione al delitto sub 2)"

17) in concorso con [REDACTED], separatamente giudicato: "in ordine al delitto previsto e punito dagli artt. 81 cpv e 110 c.p. e art. 12, commi 3 lett, b) e d), 3 bis e 3 ter lett a e b, D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e art.61 bis c.p., perché, in concorso con altri soggetti allo stato non identificati sedenti in Nigeria e in Libia (tra questi tale TUNDE), al fine di trarne profitto, promuoveva, finanziava, organizzava l'ingresso illegale in Italia e il trasporto illegale di tale Sandra avvalendosi dei servizi offerti dai trafficanti in Libia per il soggiorno ed infine l'imbarco verso l'Italia. Con l'aggravante dell'esposizione al rischio di vita per le persone trasportate in quanto fatte imbarcare natanti occupati da numerosi migranti, privi di ogni necessaria dotazione di sicurezza, ad altro rischio di naufragio. Con le aggravanti di avere agito al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o, comunque, allo sfruttamento sessuale ed al fine di trarne profitto. Con l'ulteriore aggravante di aver contribuito alla commissione del delitto un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno stato (Nigeria, Libia e Italia). In luogo impreciso (non essendo noto il luogo di sbarco della giovane) da epoca antecedente e prossima al 6 maggio 2017 ad oggi perdurante (competenza in Catania determinata ex artt. 12 e 16 c.p.p. in relazione al delitto sub 2).

Per comodità di lettura si riporta la contestazione di cui al capo 2) della originaria richiesta di rinvio a giudizio, ascritta in capo agli imputati - tutti separatamente giudicati - [REDACTED]

[REDACTED] "in ordine al delitto previsto e punito dagli artt. 110, 81 cpv., 601 comma 1, 602 ter c.1 lett. b e c e 61bis c.p. perché, in concorso tra loro e con altri soggetti allo stato non identificati sedenti in Nigeria e in Libia (la madre di OBASWON, la donna reclutatrice avente in uso l'utenza nigeriana 2349\*\*\*6602 ed altri), con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi: - mediante minaccia attuata attraverso la realizzazione del rito religioso-esoterico del voodoo (foriero di morte ed altre disgrazie in caso di inadempimento degli obblighi con esso assunti); mediante approfittamento della peculiare situazione di vulnerabilità e di necessità (derivanti dal sesso femminile, dalle condizioni di estrema povertà, dalla non conoscenza della lingua italiana, dal basso livello di istruzione);mediante inganno consistito nel tacere l'effettiva destinazione al meretricio, rappresentando la possibilità di svolgere una occupazione lavorativa lecita dopo l'avvenuto reclutamento e trasporto delle vittime ad opera dei corrieri



*in Nigeria e Libia, introducevano nel territorio dello Stato [REDACTED] al fine di costringerla o, comunque, di indurla a prestazioni sessuali tali da importarne lo sfruttamento e la destinavano poi concretamente alla prostituzione su strada (occupandosi [REDACTED] di ospitare la giovane e gestirne la prostituzione). Concorrendo [REDACTED] quale cointeressata alla operazione economica e beneficiaria dei proventi della prostituzione della vittima, fornendo indicazioni [REDACTED] circa i soggetti cui rivolgersi per la individuazione della postazione lavorativa della vittima ed intervenendo presso lo stesso per riappianare i suoi rapporti con la vittima e convincerlo ad essere meno aggressivo onde persuadere la giovane a guadagnare di più e più in fretta, così agendo anche con contributo gravemente agevolativo e rafforzativo. Concorrendo [REDACTED] consapevole della qualità di vittima di tratta della [REDACTED] e della sua destinazione al meretricio) con contributo rafforzativo e di agevolazione, intervenendo presso [REDACTED] affinché quest'ultimo fosse apparentemente più docile con la vittima onde evitare l'insorgere in essa di ostilità che avrebbero potuto pregiudicare la corretta e puntuale corresponsione dei guadagni, assumendo altresì l'impegno di intervenire anche sulla vittima onde darle indicazioni di comportamento e assicurare la natura redditizia dell'affare. Concorrendo [REDACTED] consapevole della qualità di vittima di tratta della [REDACTED] e della sua destinazione al meretricio), intervenendo nella gestione delle postazioni lavoro su strada, onde agevolare il meretricio e aumentare i guadagni. Con le aggravanti di aver agito al fine di sfruttare la prostituzione ed esponendo la persona offesa ad un grave pericolo per la vita e l'integrità fisica (precisamente facendole attraversare il continente di origine sotto il controllo di criminali che le sottoponevano a privazioni di ogni genere e a diverse forme di violenza, ed, infine, la facevano giungere in Italia via mare a bordo di imbarcazioni occupate da moltissimi migranti esponendole ad un altissimo rischio di naufragio). Con l'ulteriore aggravante di aver contribuito alla commissione del reato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno stato. Accertato in Catania il 7.04.2017, perdurante ad oggi."*

L'impostazione accusatoria riguardante, nello specifico, il tema della competenza per territorio è stata chiarita nel parere reso a seguito dell'interrogatorio di cui all'art. 294 c.p.p., avendo il P.M., nell'occasione, testualmente dedotto che: "non può essere invocata la competenza dell'Ufficio di San Benedetto del Tronto a conoscere dei fatti per cui è procedimento e ciò, sia che sia acceda alla tesi della natura permanente del delitto di cui all'art 601 c.p., sia che si acceda alla tesi secondo la quale la fattispecie contenga norme miste alternative (di cui alla sentenza da ultimo citata), posto che la vittima non risulta mai neanche esser passata da San Benedetto del Tronto (per amore di completezza si precisa che il riferimento a San Benedetto del Tronto è da intendersi riferito all'Ufficio di ANCONA, competente ex art 51 c.p.p.) e risultava, invece, dopo l'arrivo e il collocamento presso il centro Corelli di MILANO, essere stata sottoposta a sfruttamento sessuale in territorio di Verona ove veniva controllata da [REDACTED] correva addetta alla gestione e controllo della prostituzione di Sandra (mentre i coniugi [REDACTED] si trovavano all'estero), rif. Progr.vi 4801, 4805, 6731, 30. Andando al caso concreto, si evidenzia che non essendo stata identificata la vittima di nome Sandra, non si ha contezza del luogo di



*ingresso in Italia e, pertanto, non può darsi ingresso ad uno dei due criteri suggeriti dalla Corte per la individuazione della competenza. Ma in questo caso non appare necessario posto che il delitto di cui al capo 16 si inserisce nella sfilza di reati avvinti da continuazione avuto riguardo alla figura di OBASWON Osazee, regista di tutta l'operazione nonché dell'associazione, sicché il delitto deve ritenersi di competenza di questo Ufficio ex art 12 e 16 c.p.p., avuto riguardo al capo sub 2, pertanto non Messina ma Catania quale locus commissi delicti del reato più grave”.*

Indi, nel corso dell'odierna udienza preliminare le parti sono state invitate ad interloquire sul tema della competenza che il P.M. - non ritenendo applicabili le “*regole generali*” di cui all'art. 8 c.p.p., né i criteri preferenziali previsti dal successivo art. 9 – deduce radicarsi in capo alla Corte di Assise di Catania in quanto “*giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall'art. 335 c.p.p.*” ; il difensore, di contro, richiamando le medesime emergenze di cui al parere in precedenza reso dal P.M., ha sostenuto che il primo luogo in cui è stata accertata la presenza della vittima in Italia radicherebbe la competenza per territorio della Corte di Assise di Milano.

Ciò premesso, deve immediatamente osservarsi che il reato di cui al capo 2) e, allo stesso modo, quello associativo di cui al capo 1), non sono stati ascritti agli odierni imputati, di tal che - ai fini della competenza per territorio determinata dalla connessione, così come originariamente ipotizzata dal P.M. e contestata nel capo d'imputazione - trova applicazione il consolidato principio di diritto secondo cui: “*La connessione fondata sull'astratta configurabilità del vincolo della continuazione è idonea a determinare lo spostamento della competenza soltanto quando l'identità del disegno criminoso sia comune a tutti i co partecipi, giacché l'interesse di un imputato alla trattazione unitaria di fatti in continuazione non può pregiudicare quello del coimputato a non essere sottratto al giudice naturale*” (così, Cass. Sez. 2, sent. n. 17090/2017 e, nello stesso senso, sent. n. 57927/2018: “*in tema di competenza determinata dall'ipotesi di connessione oggettiva fondata sull'astratta configurabilità del vincolo della continuazione fra le analoghe, ma distinte, fattispecie di reato ascritte ai diversi imputati, l'identità del disegno criminoso perseguito è idonea a determinare lo spostamento della competenza per connessione, sia per materia, sia per territorio, solo se l'episodio o gli episodi in continuazione riguardino lo stesso o - se sono più di uno - gli stessi imputati, giacché l'interesse di un imputato alla trattazione unitaria dei fatti in continuazione non può pregiudicare quello del coimputato a non essere sottratto al giudice naturale secondo le regole ordinarie della competenza*”).

Ne deriva che, non essendo pacificamente noto - nella vicenda in esame - il luogo di ingresso in Italia della vittima di tratta non meglio identificata di nome Sandra, dovrà farsi riferimento, ai fini della determinazione del giudice competente per territorio, alle condotte alternative sanzionate dall'art. 601 c.p. - *id est* al trasferimento della vittima, ovvero al trasporto, alla cessione dell'autorità sulla stessa o, infine, alla sua “*ospitalità*”, quest'ultima specificatamente contestata, nel capo d'imputazione, descrivendo il ruolo assunto nella vicenda dalla [REDACTED] - ovvero alle regole suppletive di cui all'art. 9, comma 2,



c.p.p. e, quindi, "all'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione" che appare essere, in ogni caso, Verona, città nella quale la donna ebbe, appunto, ad essere "ospitata" e avviata alla prostituzione (condotta, peraltro, integrativa del reato, assorbito, di sfruttamento della prostituzione).

In via residuale, invece, opererebbe il criterio della "residenza" degli imputati (San Benedetto del Tronto) così come individuata dal medesimo P.M. all'atto dell'esercizio dell'azione penale.

In forza di quanto osservato, quindi, ritenendosi la competenza per territorio del G.U.P. presso il Tribunale di Venezia (ex art. 51 comma 3 bis c.p.p.), si dispone la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso quel Tribunale.


La presente sentenza deve essere - a cura della Cancelleria - immediatamente trasmessa, congiuntamente a copia degli atti, anche al G.I.P. del Tribunale di Venezia per gli adempimenti di sua competenza ex art. 27 c.p.p. avuto riguardo alla misura cautelare della custodia in carcere in atto applicata ad entrambi gli imputati.

P.Q.M.

Visto l'art.22, 3° comma, c.p.p., dichiara l'incompetenza per territorio del G.U.P. del Tribunale di Catania ed ordina la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia.

Ordina, altresì, l'immediata trasmissione di copia degli atti al G.I.P. del Tribunale di Venezia per gli adempimenti di sua competenza ex art. 27 c.p.p. avuto riguardo alla misura cautelare della custodia in carcere in atto applicata ad entrambi gli imputati.

Catania, 26 maggio 2023

  
Il G.U.P.

*letta e depositata  
su avverso  
ct, 26/5/2023  
M. R.*